

ANCE LAZIO-URCEL

UNIONE REGIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI DEL LAZIO

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

Art. 22

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

Atto costitutivo

**DELL'UNIONE REGIONALE
DEI COSTRUTTORI EDILI E DEL LAZIO**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge e da autenticare a mezzo notaio, i sottoscritti appresso indicati:

— *dott. ing. Marcello Santoboni, nella sua qualità di Presidente dell'ACER - Unione Costruttori Romani con sede a Roma, Largo Giuseppe Lanini, 4;*

— *geom. Simone Fiore, nella sua qualità di Presidente della Sezione Costruttori Edili di Latina, per delega del dott. ing. Francesco Alberto Fustinoni, Presidente dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Latina, con sede in via Montesanto;*

Art. 20

Esercizio finanziario - Bilanci

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale che deve procedere all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale predisposti dal Comitato di Presidenza, gli stessi sono sottoposti al Collegio dei Garanti Contabili, che redige una relazione scritta sul conto consuntivo.

Dei bilanci e della relazione del Collegio dei Garanti Contabili le Associazioni aderenti possono prendere visione presso la sede dell'Unione nei dieci giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale di cui al comma precedente.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'Acer - Unione Costruttori Romani: Dr Ing. Marcello Santoboni

Per l'Associazione Provinciale degli Industriali di Latina (Sezione Costruttori Edili): Geom Simone Fiore

Per l'Associazione Provinciale degli Industriali della Provincia di Rieti (Sindacato Costruttori Edili): Geom Gino Roversi

Per l'Associazione degli Industriali della Provincia di Viterbo (Sezione Costruttori Edili): Geom. Ruggero Fortini

Per l'Unione Industriale della Provincia di Frosinone (Sezione Costruttori Edili): Comm Domenico Iucci.

Roma, 20 dicembre 1971

Art. 18

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà dell'Unione;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività. Per l'amministrazione del patrimonio sociale dell'Unione provvede il Consiglio Generale. Durante la vita dell'Unione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

STATUTO

ANCE LAZIO-URCEL

approvato dal Consiglio Generale
in data 7 luglio 2015

Art. 1

Costituzione - Organizzazioni aderenti

Fra l'A.C.E.R. - Associazione Costruttori Edili Romani, l'Associazione Provinciale degli Industriali di Latina (Sezione Costruttori Edili), l'Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti (Sindacato Costruttori Edili), l'Associazione degli Industriali della Provincia di Viterbo (Sezione Costruttori Edili), l'Unione Industriale della Provincia di Frosinone (Sezione Costruttori Edili), aderenti alla Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. - è costituita, a norma dello Statuto dell'A.N.C.E. medesima, l'UNIONE REGIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI DEL LAZIO, in sigla ANCE LAZIO - URCEL, negli articoli seguenti denominata per brevità "Unione" e intesa quale organismo rappresentativo unitario di tutte le Associazioni provinciali dei costruttori edili della regione laziale aderenti all' A.N.C.E..

Gruppo Regionale Giovani Imprenditori Edili

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Gruppo Regionale Giovani Imprenditori Edili, intendendo per tali, persone di età non superiore ai 40 anni e svolgenti attività imprenditoriale nel settore edile ed affini. Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Comitato di Presidenza, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Unione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell'Unione stessa.

Il Gruppo è composto da due delegati designati da ogni Associazione. Scopi del Gruppo Regionale sono:

- a) stimolare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) esaminare problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell'attività industriale ed economica del Paese, in generale, e della Regione Lazio in particolare;
- c) promuovere iniziative per ricerche e sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita del sistema associativo con l'apporto di idee e progetti;
- d) coordinare la propria attività con quella del Gruppo Regionale Intercategoriale di Confindustria;
- e) mantenere contatti con Organismi simili e stranieri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico. Il

legislative e amministrative assegnate alla regione Lazio dall'ordinamento regionale;

e) cura la raccolta di documentazioni, promuove e realizza studi e l'edizione di pubblicazioni speciali o periodiche interessanti il settore dell'industria delle costruzioni nell'ambito regionale;

f) instaura e mantiene organici rapporti di collaborazione con le varie autorità amministrative e politiche, con enti o organismi culturali, con i settori industriali affini, con gli ordini professionali, con la stampa e, comunque con qualsiasi ente o organizzazione che svolga azioni a tutela dell'interesse generale della categoria rappresentata;

g) svolge tutti gli ulteriori compiti che potranno essere demandati sia dall'A.N.C.E., sia dalle Associazioni provinciali aderenti e compie, in genere, tutti gli atti che, in qualsiasi modo, valgono a raggiungere i fini sociali.

Nello svolgimento della propria attività, l'Unione è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'A.N.C.E. L'Unione pertanto si tiene in stretto collegamento con l'A.N.C.E. comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni. L'Unione è tenuta, su delibera del Comitato di Presidenza dell'ANCE assunta a norma dello statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale e comunque pregiudizievoli di interessi della categoria. Le Associazioni territoriali della

della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dal Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei probiviri nominati, al Presidente del tribunale di Roma tra quelli eletti dal Consiglio Generale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia di Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Unione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Art. 4

Adesione dell'Unione

L'Adesione all'A.N.C.E. di organizzazioni territoriali di categoria costituite nella Regione, comporta l'adesione automatica all'Unione, accertata dal Consiglio Generale.

Possono altresì far parte dell'Unione, previo parere delle associazioni territoriali aderenti, in qualità di soci sostenitori, enti ed istituti che svolgono nella Regione Lazio compiti di promozione, sviluppo e incentivazione dell'attività edilizia sia privata che pubblica, anche mediante prestazione di servizi, consulenza e assistenza tecnici, finanziari ed amministrativi.

I soci sostenitori di cui al II comma non partecipano al Consiglio Generale e non hanno di conseguenza diritto al voto, tuttavia il Presidente dell'Unione può invitarli a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ove lo ritenga opportuno in relazione a particolari materie all'ordine del giorno.

Non possono far parte dell'Unione organizzazioni territoriali di categoria non aderenti all'A.N.C.E..

Art. 15

Tesoriere - Elezione e attribuzioni

Il Tesoriere è eletto tra i componenti del Consiglio Generale. Le sue attribuzioni sono stabilite da quanto previsto dal successivo art. 19 relativo all'amministrazione e gestione economico-finanziaria dell'Unione.

Art. 16

Collegio dei Garanti Contabili

Il Consiglio Generale nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Garanti contabili.

I componenti il Collegio dei Garanti contabili durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale che li ha nominati.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi o del patrimonio dell'Unione e ne riferisce al Consiglio Generale con un'apposita relazione sul conto consuntivo.

Art. 6

Contributi Associativi - Sanzioni per morosità

All'Unione devono essere assicurate, dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali che ne fanno parte, risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che l'Unione medesima è chiamata a svolgere.

Le Associazioni aderenti all'Unione sono tenute a corrispondere all'Unione stessa un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza, dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza dell'Unione e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dell'ANCE a norma dello Statuto dell'ANCE stessa.

I consiglieri rappresentanti l'Associazione aderente che a fine d'anno risulti morosa agli effetti del versamento del contributo associativo annuale stabilito, perdono automaticamente diritto al rispettivo voto in Consiglio, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Resta salvo ogni diritto dell'Unione per il recupero delle eventuali morosità contributive nei confronti delle Associazioni aderenti.

Gli enti e gli istituti di cui al II comma dell'art. 4 aderenti all'Unione sono tenuti a corrispondere all'Unione stessa un contributo associativo annuale, la cui misura e le relative modalità di riscossione sono stabilite dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 13

Presidente - Attribuzioni

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio Generale.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente le sue funzioni e suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dispone per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Generale e dal Comitato di Presidenza e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Il Presidente esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) nomina speciali commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria;
- b) nomina e segnala rappresentanti dell'Unione in commissioni esterne;
- c) assume e licenzia, su proposta del Segretario Generale e sentito il Comitato di Presidenza, il personale dell'Unione e determina il trattamento economico delle persone stesse.

Art. 8

Consiglio Generale - Costituzione - Voti

Il Consiglio Generale è l'organo a struttura assembleare dell'Unione. Ciascuna Associazione provinciale partecipa al Consiglio Generale dell'Unione con un peso associativo proporzionale al numero dei voti ad essa assegnato ai fini dell'Assemblea, dell'A.N.C.E. nell'anno solare precedente. Tuttavia, ai fini di garantire la massima democraticità e rappresentatività territoriale degli organi dell'Unione Regionale, fra le Associazioni aderenti si conviene quanto segue:

- a) nel caso che nessuna delle Associazioni detenga un numero di voti tale da avere da sola la maggioranza assoluta sul totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni aderenti all'Unione, a ciascuna Associazione provinciale sarà assegnato un posto di consigliere ogni 25 voti o frazione di 25.

I Presidenti delle Associazioni provinciali entrano a far parte del Consiglio di diritto, ricoprendo i posti di consigliere assegnati a ciascuna Associazione provinciale secondo il criterio indicato nel comma precedente. I rimanenti consiglieri spettanti a ciascuna Associazione provinciale sono eletti dai consigli direttivi delle rispettive Associazioni preferibilmente fra i propri componenti;

- b) nel caso invece che una delle Associazioni provinciali detenga da sola la maggioranza sul totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni aderenti all'Unione, il Consiglio Generale sarà composto di un numero fisso di 20 consiglieri, assegnati per il 50% all'Associazione provinciale che detiene la maggioranza assoluta dei voti e per il rimanente 50% alle altre Associazioni

Art. 11

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto:

- dal Presidente;
- dai tre Vice Presidenti;
- dal Tesoriere;
- dai Presidenti delle Associazioni territoriali che non siano Vice Presidenti o da propri delegati per iscritto, che siano componenti dell'organismo direttivo dell'Associazione territoriale di appartenenza;
- dal Presidente del Comitato Regionale delle Piccole Imprese Edili.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto il Presidente del gruppo regionale giovani imprenditori edili. Possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei Garanti Contabili, i responsabili di linea, il Past President.

I componenti il Comitato di Presidenza durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale che li ha nominati, a meno che non perdano, prima della scadenza stessa, i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 9

Convocazione - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale viene convocato in via ordinaria, di norma ogni due mesi e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione o lo chieda almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta via fax con preavviso di due giorni. Copia della lettera di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere contemporaneamente inviata all'A.N.C.E. Salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Ciascun componente il Consiglio Generale, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro consigliere all'uopo delegato.

Ciascun consigliere non può ricevere più di una delega.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Unione e i Direttori o Segretari delle Associazioni provinciali aderenti.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente dell'Unione può invitare alle riunioni del Consiglio persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno. Le riunioni del